

CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO

Lotto 2

Concessione dei locali siti nel Presidio Ospedaliero di Menaggio da utilizzare per erogazione del servizio di vendita materiali sanitari / ausili protesici tramite Negozio.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1) Il presente capitolato ha per oggetto la concessione dei locali siti nel Presidio Ospedaliero di Menaggio da utilizzare per erogazione del servizio di vendita di materiali sanitari / articoli ed ausili protesici tramite Negozio.

2) Il Gestore dovrà eseguire, a propria cura e spese, i lavori di riqualificazione degli ambienti assegnati e la fornitura con posa in opera degli arredi e attrezzature necessarie all'attivazione delle attività commerciali, così come meglio descritto ai successivi articoli.

3) Per la definizione del bacino di utenza potenziale vengono fornite le seguenti informazioni a carattere indicative e non vincolante:

n. posti letto complessivi: 84 circa

n. dipendenti in servizio: 200 circa, oltre visitatori

In relazione al presente appalto, si stimano flussi di cassa pari ad € 156.900,00 annui per l'attività di vendita di materiali sanitari ed articoli protesici. Tali importi sono puramente indicativi, tenuto conto della specificità commerciale e delle presumibili prospettive di sviluppo in termini di fatturato.

4) Per l'espletamento del servizio l'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario (in seguito denominata ASST) mette a disposizione del Concessionario (in seguito denominato Gestore) i locali ubicati all'interno del Presidio Ospedaliero di Menaggio (CO), meglio individuati nelle planimetrie allegate al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

5) Al gestore non viene corrisposto alcun compenso da parte dell'ASST per il servizio prestato. Lo stesso acquisisce la titolarità della gestione e dell'introito dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività principale e di eventuali servizi accessori nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato. Si precisa che l'utilizzo dei servizi da parte dell'utenza è comunque facoltativo e pertanto il Gestore non potrà avanzare richieste, né pretesa alcuna, né richiedere modifiche del capitolato, relative all'affluenza degli utenti.

6) L'impresa, con l'accettazione del presente capitolato, dichiarano di essere a conoscenza che all'interno dell'Ospedale sono presenti distributori automatici di alimenti e bevande, il cui servizio non è compreso nel presente appalto, e di non aver nulla da obiettare al riguardo. A tal proposito l'Azienda Sanitaria si riserva di affidare in future tale servizio con le modalità che riterranno opportune senza che per questo il Gestore abbia a pretendere diritti o pretese di sorta.

7) In considerazione della peculiarità dell'appalto (concessione di servizi), il Gestore e gli eventuali subappaltatori assicurano il rispetto della disciplina di cui alla L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), se ed in quanto richiesto e dovuto.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1) Il contratto avrà una durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipula dello stesso, fermo restando che il compenso sarà corrisposto dal Gestore dal momento dell'inizio effettivo del servizio.

2) Il gestore, dovrà eseguire lavori di riqualificazione degli ambienti e la fornitura e posa in opera degli arredi e delle attrezzature, entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei locali. Scaduti i predetti termini, l'ASST, potrà applicare una penalità massima di Euro 100,00 per ciascun giorno naturale e continua di ritardo.

3) Alla scadenza contrattuale, su richiesta dell'ASST, il gestore sarà tenuto a garantire il servizio alle stesse condizioni, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo gestore per un periodo massimo di 180 giorni.

ART. 3 – COMPENSO PER L'ASST

Per la concessione dei locali, individuati all'interno del Presidio Ospedaliero di Menaggio (CO), l'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario ha diritto ad un Compenso che il Gestore dovrà corrispondere nella misura minima annua di euro 10.800,00 (oltre IVA).

Non sono ammesse offerte inferiori alla base d'asta sopra individuata. Il canone è da intendersi onnicomprensivo (canoni ed utenze comprese).

ART. 4 – OBBLIGHI DEL GESTORE

1) Il Gestore dovrà svolgere il servizio all'interno del Presidio Ospedaliero di Menaggio (CO), con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria esclusiva responsabilità, in forma organizzativa autonoma in mezzi, attrezzature e personale, secondo le norme previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente di settore.

2) Per quanto riguarda l'attività, il "listino prezzi per il pubblico" dovrà essere esposto in modo ben visibile all'interno dei locali.

Ai dipendenti dell'ASST dovrà essere riconosciuto uno sconto di almeno il 10% sul prezzo di listino.

3) Faranno carico al gestore i seguenti obblighi:

- a) adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale dei locali alle esigenze di esercizio ed alla normativa vigente urbanistica e del settore;
- b) fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande;
- c) rispetto dei requisiti professionali e morali per l'esercizio delle attività commerciali;
- d) rispetto dei regolamenti comunali e provinciali vigenti in materia;
- e) possesso delle licenze ed autorizzazioni o presentazione dei titoli abilitativi prescritti dalla legge. Per tutta la durata del contratto, le licenze di esercizio saranno intestate al gestore e su questo incombe l'obbligo del pagamento delle relative tasse e imposte. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le licenze saranno intestate all'operatore economico individuate come capogruppo;
- f) pagamento con frequenza trimestrale anticipata del corrispettivo offerto dal gestore, come canone per l'utilizzo dei locali in sede di gara;
- g) pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;
- h) assunzione degli oneri diretti e indiretti relativi alle retribuzioni e alle assicurazioni previdenziali ed antinfortunistiche del personale impiegato nella gestione;

- i) approvvigionamento dei generi alimentari e/o degli altri prodotti e materiali di consumo connessi alla gestione del servizio;
 - j) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei locali assegnati, oltre a tutte le attrezzature, apparecchiature, mezzi meccanici ed arredi necessari al funzionamento delle attività commerciali ed alla pulizia degli ambienti nel pieno rispetto della normativa di sicurezza;
 - m) rispetto di tutte le misure e norme di sicurezza, igiene e sanità degli ambienti, apparecchiature ed impianti a tutela del personale e dell'utenza; dei contratti nazionali collettivi di lavoro ed integrativi locali del personale; della normativa in merito all'assicurazione obbligatoria e ai versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali e delle altre norme che disciplinano il settore, con l'esonero dell'ASST da ogni responsabilità diretta e indiretta al riguardo;
 - n) mantenimento dell'esercizio ad un adeguato livello di decoro consentendo all'ASST di accertare in qualsiasi momento la regolarità della condizione del servizio, il rispetto dell'immagine dell'Azienda Sanitaria e degli impegni contrattualmente sottoscritti;
 - o) i costi per le utenze (riscaldamento, acqua fredda e calda, energia elettrica) vengono ricompresi nel canone posto a base d'asta;
- Telefonia: i costi saranno a completo carico del gestore, compresa l'attivazione dell'impianto che sarà indipendente da quello ospedaliero.

4) Per il presente appalto non sussistono le condizioni ed i presupposti di cui all'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.

5) L'orario di apertura è stabilito come segue: dalle ore 07.00 alle ore 19.00, in orario continuato, tutti i giorni feriali. Il sabato l'orario potrà essere ridotto dalle ore 9.00 alle ore 17.00. L'orario ed i giorni apertura, potranno essere modificati in accordo tra le parti, in vigenza di contratto, valutate le effettive necessità del servizio.

ART. 5 – MANUTENZIONI

- 1) La manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi ed attrezzature sono a carico del gestore che dovrà garantire la loro perfetta efficienza per tutta la durata del contratto.
- 2) Il gestore dovrà segnalare tempestivamente per iscritto all'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, anche a mezzo fax, la necessità di eventuali manutenzioni straordinarie dei locali e degli impianti. ASST della Valtellina e dell'Alto Lario non risponderà di danni derivanti da difetti di manutenzione straordinaria che il gestore non abbia segnalato tempestivamente alla stessa.
- 3) L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario potrà verificare, in contraddittorio in ogni momento, lo stato d'uso delle attrezzature. Qualora ASST della Valtellina e dell'Alto Lario ritenesse che le stesse non fossero idonee allo svolgimento del servizio, il gestore dovrà provvedere alla loro sostituzione immediata con attrezzature aventi caratteristiche tecnico-qualitative e prestazionali non inferiori a quelle dell'attrezzatura sostituita.

ART. 6 – RICONSEGNA DEI LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ED UTENSILI

- 1) Alla scadenza del contratto, il gestore dovrà riconsegnare all' ASST della Valtellina e dell'Alto Lario i locali con impianti, arredi, attrezzature ed utensili annessi secondo quanto previsto in fase di progetto-offerta ed installato durante il periodo di validità contrattuale. Questi dovranno essere consegnati in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione ed in regola con le norme di sicurezza ed infortunistica. Qualora l' ASST della Valtellina e dell'Alto Lario rilevasse danni a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad

imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati al gestore. Della riconsegna sarà sottoscritto apposite verbale in contraddittorio tra il gestore e il responsabile del contratto.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE AZIENDALE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il Responsabile del procedimento ad evidenza pubblica, nominate dall'ASST curerà lo svolgimento della gara, assicurando gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di affidamento di pubbliche forniture, fino alla stipula del contratto, nonché in relazione ad eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, proroghe, rinnovi, risoluzione, ecc. del contratto stesso, che dovessero rendersi necessarie.
- 2) Il Responsabile del procedimento per l'esecuzione del contratto, nominate dall'Azienda Sanitaria, dovrà garantire il coordinamento fra Azienda ed Appaltatore ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in materia di contratto di appalto, ivi inclusa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Responsabile del procedimento per l'esecuzione del contratto vigilerà sul corretto andamento del servizio e su tutti gli adempimenti connessi ivi incluso liquidazione e pagamento delle fatture, se del caso contestando all'Appaltatore gli eventuali disservizi ed applicando le relative penalità, proponendo l'eventuale risoluzione del contratto al RUP. Il Responsabile del procedimento per l'esecuzione del contratto sarà titolare delle funzioni e dei compiti attribuiti dall'art. 274 del DPR 5.10.2010 n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06 - Codice Appalti).
- 3) L' ASST della Valtellina e dell'Alto Lario individua il Responsabile per l'esecuzione contrattuale dell'appalto in oggetto nella seguente persona: - Dirigente Direzione Sanitaria P.O. - Area Tecnico Amministrativa.

ART. 8 – PERIODO DI PROVA

- 1) Il gestore sarà sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi, a partire dalla data di effettivo inizio del servizio. La valutazione del periodo di prova sarà effettuata dall'Azienda Sanitaria in modo autonomo ed indipendente, e dovrà concludersi con apposita relazione del Responsabile esecuzione contrattuale, prima della scadenza del trimestre, nella quale dovrà essere indicate un giudizio sintetico "POSITIVO" oppure "NEGATIVO". La mancata emissione della relazione nei termini previsti dal presente articolo sarà equiparata a giudizio "positivo" con conseguente superamento del periodo di prova.
- 2) Nel caso in cui nella relazione sia stato indicato il giudizio "NEGATIVO", si procederà alla risoluzione anticipata del contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna giustificazione al riguardo. La mancata emissione della relazione nei termini previsti dal presente articolo sarà equiparata a giudizio "positivo" con conseguente superamento del periodo di prova.
- 3) In caso di risoluzione anticipata del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale definitivo e si procederà a richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e le maggiori spese alle quali l'A.S.S.T. dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale in conseguenza dell'affidamento del servizio ad altra ditta. In ogni caso il gestore dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente. L'A.S.S.T. si riserva di procedere all'affidamento del servizio all'impresa seconda graduata.

ART. 9 – SMALTIMENTO RIFIUTI

Il gestore dovrà provvedere alla raccolta, al confezionamento ed al trasporto dei rifiuti presso il deposito temporaneo individuato dalla ASST. Lo stesso gestore assumerà tutte le responsabilità previste a carico del produttore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La gestione del ritiro, il trasporto interno e l'approvvigionamento dei contenitori (rigidi e molli), sia del tipo monouso che riutilizzabili, sarà a totale carico del gestore.

Tutti i contenitori/imballaggi utilizzati dovranno rispondere pienamente ai requisiti indicati dalla vigente normativa sui rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori.

Il gestore dovrà obbligatoriamente provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti. Ove necessario, il gestore dovrà provvedere alla compattazione e/o legatura del rifiuto per renderlo meno ingombrante. Provvederà inoltre alla successiva sistemazione ed introduzione del rifiuto negli appositi contenitori predisposti all'uso dall'ASST.

ART. 10 – FORNITORI

Tutti i prodotti acquistati dal gestore dovranno essere fatturati e le fatture esibite a richiesta dell'ASST. Le fatture e la corrispondenza con i fornitori dovranno essere esclusivamente intestate ed indirizzate alla sede legale del gestore senza alcun riferimento all'ASST o ai suoi uffici ed eventuali recapiti.

I fornitori dovranno integralmente rispettare quanto previsto dalle vigenti normative. A richiesta del gestore dovranno essere in grado di dimostrare, anche attraverso specifica documentazione, l'applicazione di misure igienicamente corrette, con particolare riferimento alle fasi di trasporto e consegna degli alimenti.

ART. 11 – AVVIAMENTO COMMERCIALE

In considerazione della peculiare caratteristica del servizio, aperto solo a coloro i quali possono accedere alla struttura avendone il giusto motivo, il gestore riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possono dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo o dichiarando che l'entità del corrispettivo dovuto all'ASST per l'utilizzo del locale tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin da ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che potesse eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, del contratto.

ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE IN MATERIA DI SICUREZZA

A carattere generale

1) Il personale dell'Appaltatore, nell'accedere sul luogo di lavoro, sarà tenuto al rispetto del calendario e dell'orario preventivamente concordato. Tramite le planimetrie per la gestione delle emergenze dovrà prendere visione delle vie di fuga e dei presidi antincendio.

2) Il personale dell'Appaltatore, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Sanitaria, prima di iniziare ogni attività, dovrà richiedere autorizzazione al Direttore Responsabile, un suo sostituto o al personale presente di turno, concordando con questi la possibilità di eseguire gli interventi senza conseguenze gravose sugli altri lavoratori presenti. Il Direttore o suo sostituto (Personale presente in turno) comunicherà agli addetti dell'Appaltatore le eventuali limitazioni di accesso, correlate alla presenza di rischi specifici o la necessità di particolari precauzioni per la tutela della salute e sicurezza degli utenti.

3) L'Appaltatore dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l'elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia dell'azienda, che dagli Organi di Vigilanza.

4) L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

5) Nel caso di contratti aperti, - per i quali non è noto, al momento della stipula del contratto, l'elenco delle attività, e nonostante nella redazione del documento di interferenza sia stato previsto un ampio scenario di eventi, - l'Appaltatore dovrà contattare, prima dell'inizio di ogni attività, il Responsabile della Esecuzione del Contratto.

6) L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente.

7) In caso di infortunio, gli operatori dell'Appaltatore dovranno recarsi al pronto soccorso o, se le condizioni lo richiedono attivare la richiesta di soccorso al 118 oppure, se operanti all'interno delle strutture ospedaliere attivare la specifica procedura aziendale (il 118 non interviene all'interno delle strutture ospedaliere).

L'Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Azienda Sanitaria un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto e a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni, affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte dell'Azienda Sanitaria - D.M. 12 settembre 1958.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare e a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto - D.Lgs. n. 106/2009 Art. 71, comma 4 lett. A.

8) L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- a) esponga la tessera di riconoscimento;
- b) indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- c) rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- d) sia adeguatamente formato e informato sui rischi potenziali per la salute e la sicurezza;
- e) attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- f) si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- g) non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- h) eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
- i) non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate dai lavori;
- l) sempre segnali, al proprio diretto superiore e/o alla Direzione, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali - D.Lgs. n. 106/2009 Art. 20, comma 2.
- m) non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- n) movimenti i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione in equilibrio instabile; i veicoli adibiti al trasporto di persone e materiali devono procedere a non più di 15 Km/hr; dovrà essere aumentata la visibilità e l'identificazione dei stessi (es. fari accesi o luci lampeggianti); e' assolutamente vietata la sosta nelle aree riservate ai mezzi di soccorso ed ai disabili;
- o) non usi materiali, attrezzature, apparecchiature, impianti e mezzi di trasporto di proprietà dell'Azienda Sanitaria se non previa autorizzazione;

p) separi con transenne o simili le zone rischiose e quelle interessate dai lavori in contratto di appalto, utilizzando, ove necessario, segnaletica di salute e sicurezza e segnalatori acustici e/o luminosi, facendo riferimento alla cartellonistica;

q) non abbandoni rifiuti di nessun genere;

r) mantenga tutte le aree di lavoro in perfetto stato di ordine e pulizia;

s) nell'eventualità, utilizzi solo ed esclusivamente macchinari e attrezzature conformi alla normativa vigente, marcate CE quando previsto e collegate a terra.

Obbligo di contenimento dispersione sostanze pericolose:

a) leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede, e in particolare evitare la dispersione nell'ambiente (atmosfera, terra o acqua) di sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente, come riportato nel punto 12) delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati riguardante le informazioni ecologiche ai sensi del D.Lgs. 52/97;

b) non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non aprire e maneggiarli utilizzati idonei DPI;

c) non mescolare sostanze tra loro incompatibili;

d) obbligo di rimozione rifiuti; ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, e di esclusiva competenza della ditta la gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e smaltimento finale.

Obblighi sull' utilizzo macchine e attrezzature:

a) tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall'appaltatore;

b) è fatto assoluto divieto al personale dell'appaltatore di usare attrezzature del committente;

c) è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriamente all'appaltatore o ai suoi dipendenti;

d) in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del committente; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, l'appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso; tale consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dal responsabile per l'intervento della ditta appaltatrice e dal referente ai lavori della committenza.

Operazioni preparatorie per lavori su impianti elettrici:

a) la disattivazione dell'alimentazione elettrica degli impianti alimentanti i locali oggetto degli interventi dovrà essere eseguita dagli elettricisti interni, comunque con l'assistenza o la consultazione del personale interno;

b) stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione, conseguentemente gli operatori della ditta appaltatrice dovranno adottare tutte le cautele del caso soprattutto quando verranno effettuate le operazioni di demolizione; durante tali lavorazioni i lavoratori dovranno essere dotati degli appositi dispositivi di protezione nonché delle apparecchiature idonee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia;

c) nel caso di intercettazione di cavi dovranno essere immediatamente avvertiti gli elettricisti interni.

Operazioni preparatorie per lavori su impianti termo-idraulici e gas:

- a) durante le operazioni di demolizione e/o installazione potrebbe essere possibile intercettare accidentalmente le tubazioni di acqua calda/fredda e tubi adducenti gas medicali (ossigeno, protossido di azoto, aria medicale);
- b) in caso di fuoriuscita dei fluidi liquidi o gassosi, occorrerà: sezionare a monte le tubazioni o tamponare la perdita ad esempio schiacciando le estremità dei tubi di rame, avvertire immediatamente gli operatori tecnici idraulici/meccanici ed il personale preposto del Settore Tecnico dell'A.S.S.T. al fine di limitare le conseguenze e i disservizi;
- c) in caso di fuoriuscita di ossigeno o protossido, aerare gli ambienti interessati;
- d) gli operai, prima delle operazioni di demolizione e/o installazione dovranno utilizzare idonee apparecchiature atte ad individuare tubazioni metalliche sotto traccia;
- e) in caso di incidente o di situazione di emergenza, dovranno essere adottati i necessari provvedimenti cautelativi (tamponando le perdite, disattivando apparecchiature elettriche, etc.) prima di raggiungere l'uscita più prossima da individuarsi all'atto dell'impianto del cantiere;
- f) l'utilizzo nelle lavorazioni di sostanze infiammabili o combustibili dovrà essere limitato al minimo indispensabile e gli operatori dovranno essere edotti rispetto ai relativi rischi e cautele da adottare.

Operazioni preliminari su operazioni di foratura muri:

Prima di procedere all'esecuzione dei fori è necessario:

- a) concordare con il Direttore dell'esecuzione dell'appalto le attività per eseguire l'intervento;
- b) che la ditta sia dotata di strumentazione propria di cui garantisce la qualità;
- c) accertare, prima della foratura, l'eventuale presenza di tubazioni o impianti elettrici incassati tramite apposita strumentazione di buona qualità.

Eventuali danni dovuti all'assenza dell'osservanza delle indicazioni su citate saranno risarciti all'A.S.S.T.

Gestione rifiuti:

E' obbligo della Ditta Appaltatrice contenere l'impatto ambientale dei rifiuti dalle lavorazioni, dalle demolizioni e forniture di materiali (imballaggi, ecc.).

I materiali di scarto dovranno essere contenuti in luoghi o aree idonee anche dentro cassoni scarrabili. Restano a carico dell'appaltatore gli obblighi di allontanamento e smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 13 - COORDINAMENTO

Per permettere l'accesso dei lavoratori del gestore ai propri luoghi di lavoro l'A.S.S.T. si riserva la possibilità di richiedere la sottoscrizione dei Permessi di Lavoro ove siano riportate prescrizioni volte a garantire la non interferenza delle lavorazioni proprie con quelle del gestore.

Il gestore si impegna inoltre a partecipare alle riunioni di coordinamento che potranno essere convocate dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria.

Alle riunioni partecipano:

- il responsabile S.P.P. dell'A.S.S.T. o suo delegato;
- il responsabile S.P.P. del gestore;
- il R.U.P. o il D.E.C. dell'A.S.S.T.;
- il preposto del gestore.

Delle riunioni di coordinamento è redatto verbale conservato in copia originale presso l'S.P.P. dell'Azienda Sanitaria e le eventuali prescrizioni in esso contenute costituiscono integrazione delle prescrizioni specifiche di cui al presente Capitolato.

ART. 14 - COOPERAZIONE

In accordo con quanto previsto dalla vigente normativa ai lavoratori del gestore che operano negli stabilimenti aziendali sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di Pronto Soccorso Aziendale per i lavoratori dipendenti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere. In particolare, in caso di infortunio a rischio biologico, i lavoratori di un'impresa appaltatrice possono avvalersi, sostenendo il relativo onere, del servizio di follow-up contattando il riferimento zonale della Sezione Sorveglianza Sanitari delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

ART. 15 – VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1 - Il documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), allegato al disciplinare di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il D.U.V.R.I. sarà integrato dall'Azienda Sanitaria, prima della stipula del contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati.

Resta comunque onere di ciascuna impresa elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.

2 - Per quanto concerne invece le attività di riqualificazione, adeguamento e predisposizione dei locali e attrezzature (di competenza del gestore), esse si configurano come "cantiere temporaneo" e rientrano quindi nel campo di applicazione del Titolo IV "Cantieri Temporanei e Mobili" del D.Lgs. n. 81 del 2008.

In presenza dell'onere del concorrente di presentazione degli elaborati nell'offerta tecnica, soltanto dopo la presentazione e la valutazione della stessa sarà possibile la conoscenza del progetto del gestore e le sue caratteristiche, con la conseguente decisione in merito alla necessità di designazione di un Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione dell'opera, con il compito di redigere il "Piano di Sicurezza e Coordinamento". All'interno di tale Piano saranno valutati tutti i costi della sicurezza, ivi compresi quelli relativi ai rischi interferenti. Il nominativo del coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di realizzazione dell'opera dovrà essere immediatamente comunicato all'Azienda Sanitaria interessata. Nel caso in cui i lavori richiedano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento esso dovrà essere fornito all'Azienda Sanitaria interessata con congruo anticipo, in modo da consentire le eventuali osservazioni e/o richieste di integrazione. Sia per i lavori di riqualificazione iniziale, che, successivamente, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ambienti, impianti ed attrezzature, qualora affidate a ditte specializzate e/o lavoratori autonomi, il gestore dovrà fornire all'Azienda Sanitaria il nominativo ed il recapito del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria l'effettuazione (in qualsiasi momento e senza preavviso e con le modalità e le metodologie che riterrà opportune) di controlli per verificare la rispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato ed alle normative vigenti in materia.

ART. 16 – RESPONSABILE OPERATIVO DEL GESTORE

Il Gestore dovrà nominare un proprio responsabile operativo, con l'indicazione di un sostituto, in caso di assenza, reperibile nelle ore di apertura del servizio, che sia munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti contrattuali.

Il responsabile dovrà controllare e far osservare agli operatori impiegati le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento del servizio e dovrà mantenere i contatti con gli Uffici competenti dell'Azienda Sanitaria per il controllo dell'andamento del servizio.

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte al responsabile operativo si intendono fatte direttamente al gestore.

ART. 17 – REQUISITI DEL PERSONALE

1 - Per l'esecuzione del servizio, il gestore dovrà avvalersi di proprio personale che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il gestore dovrà provvedere ad eventuali assenze con immediate sostituzioni. A fronte di eventi straordinari e non previsti, il gestore dovrà impiegare risorse umane e strumentali aggiuntive finalizzate all'assolvimento degli impegni assunti.

2 - Il gestore dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del l'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica, ivi compresa la forma cooperativa.

3 - Il gestore sarà tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

ART. 18 – RESPONSABILITA'

1 - Il gestore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del gestore stesso quanto dell'Azienda Sanitaria o di terzi, in virtù dell'esecuzione del presente servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

2 - Il gestore, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare una polizza assicurativa, con massimali adeguati, con primaria Compagnia a beneficio dell'Azienda Sanitaria contraente e dei terzi per l'intera durata del servizio a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. Detta polizza dovrà tenere indenne l'Azienda Sanitaria, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il gestore possa arrecare all'Azienda Sanitaria, ai loro dipendenti e collaboratori nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da trattamento dei dati personali ecc. La polizza dovrà comprendere, tra l'altro, le seguenti specifiche garanzie:

- a) per danni derivanti da incendio e/o scoppio o qualsiasi altra natura;
- b) per danni derivanti da allagamento e conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
- c) per danni da esalazioni fumogene o danni comunque derivanti da inquinamento accidentale di qualsiasi tipo.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro purché sia reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell'Azienda Sanitaria. La polizza dovrà

garantire all'Azienda Sanitaria anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'Appaltatore di norme di legge e/o di sicurezza e in special modo di quanta previsto dal D. Lgs. n. 196/03.

In caso di polizza già attivata, sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto di appalto.

ART. 19 – CESSIONE E SUBAPPALTO

Il gestore si impegna sin da ora, e per tutta la durata della concessione, a non mutare, pena la risoluzione del contratto, la destinazione d'uso dei locali, salvo eventuali modifiche concordate con l'Azienda Sanitaria interessata. E' vietata la sublocazione o comunque la concessione, anche saltuaria, a terzi, sia privati che Enti o organizzazioni di qualsiasi natura dei locali oggetto del presente contratto, o di parte di essi, senza il preventivo assenso scritto dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario.

Fatti salvi i casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, il gestore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, ne cedere, per nessun motivo il contratto senza il consenso scritto dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario.

Qualora formalmente richiesto dall'Appaltatore, l'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario autorizzerà il subappalto di lavori di riqualificazione ambienti purchè l'Appaltatore richiedente abbia debitamente rispettato, sin dalla fase di presentazione dell'offerta, le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario di quanto subappaltato.

L'affidatario, il subappaltatore ed i subcontraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/8/2010, n. 136. A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni espresse del rispetto di tale obbligo.

ART. 20 – COMPENSO DOVUTO DAL GESTORE

A fronte della concessione del servizio il gestore è legittimato all'esercizio dell'attività imprenditoriale, con le prescrizioni di cui al presente Capitolato, senza alcuna pretesa economica da far valere nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Il compenso offerto dal gestore nella misura indicata in sede di gara dovrà essere versato all'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario in soluzioni rateali costanti mensili posticipate, entro cinque giorni dal ricevimento della relativa fattura, presso il Tesoriere dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario.

In caso di ritardato pagamento il gestore è tenuto a corrispondere, senza necessità di una diffida formale, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza.

Il compenso resterà fisso ed invariabile nei primi dodici mesi, decorsi i quali verrà adeguato in rapporto all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI).

ART. 21 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia del puntuale pagamento del compenso, degli effetti della risoluzione o cessazione del contratto e delle eventuali penali indicate nel presente Capitolato, il gestore dovrà costituire apposita garanzia fidejussoria a favore dall'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità definite dal D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1- In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento

del servizio e al ripetersi delle manchevolezze. L'Azienda Sanitaria avrà facoltà di applicare le seguenti penalità, previa valutazione insindacabile, laddove sia prevista un minima e un massima, della gravità dell'inadempienza e del danno procurato al regolare svolgimento del servizio:

Descrizione Inadempienza	Importi della penale in euro
Qualità degli alimenti distribuiti	Da 300 a 1.000 euro
Rispetto dei prezzi esposti al pubblico	Da 300 a 1.000 euro
Rispetto degli orari di apertura e chiusura	Da 300 a 1.000 euro
Qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate	Da 300 a 1.000 euro
Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature	Da 300 a 2.000 euro
Rispetto norme di sicurezza	Da 300 a 3.000 euro

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente capitolato, saranno contestati all'Appaltatore dall'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ad insindacabile giudizio dall'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, ovvero non vi sia stata risposta nel termine suddetto, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali indicate nel presente articolo. Le somme dovute a titolo di penale, qualora non direttamente versate, saranno recuperate mediante rivalsa sul deposito cauzionale. In quest'ultimo caso l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario, potrà risolvere il contratto, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al gestore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) per gravi e reiterate negligenze o frode nell'esecuzione del contratto;
- b) nel caso di sospensione del servizio mediante decisione unilaterale del gestore;
- c) nel caso di gravi violazioni degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi del gestore nei confronti del personale impiegato nel servizio;
- d) nelle specifiche ipotesi previste in altre parti del Capitolato.

In caso di risoluzione, l'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, nonché a procedere nei confronti del gestore per il risarcimento degli eventuali

maggiori danni, compreso quello derivante dall'affidamento del servizio stesso ad altra impresa, riservandosi la possibilità di utilizzo della graduatoria delle offerte valide in sede di gara.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del gestore, le attrezzature, gli arredi e quant'altro dal medesimo acquistato per l'espletamento del servizio, ivi incluse le eventuali innovazioni, resteranno di proprietà dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario senza che il gestore possa accampare diritti di sorta.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che richiedano l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, la competenza esclusiva ed inderogabile sarà riconosciuta al Tribunale di Sondrio.

ART. 25 – PRIVACY E RISERVATEZZA

Tutti i dati forniti dal gestore saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche ed integrazioni, e dei relativi obblighi di riservatezza. Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

E' fatto obbligo al gestore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario.

ART. 26 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.